

CASS. PEN., SEZ V, UD. 14 LUGLIO 2023 (DEP. 10 NOVEMBRE 2023), N. 45471

A cura di **Alessia SABATASSO***

MASSIMA¹

La nozione di “privata dimora” deve intendersi in senso più esteso rispetto al concetto di “abitazione”, in quanto essa nozione va riferita al luogo nel quale la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata in modo riservato e precludendo l’accesso a terzi

SOMMARIO

Massima.....	1
1. Svolgimento del processo.....	1
2. Motivi della decisione.....	2
3. Dispositivo	3

1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza emessa in data 08/11/2022 ha parzialmente riformato la decisione resa dal Tribunale di Cosenza con cui, ad esito di giudizio abbreviato, **OMISSIS** era ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 624 *bis* e 648 cod. pen.

La Corte è pervenuta ad una rideterminazione della pena, ritenuta la continuazione tra i predetti reati, in anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza.

Avverso la sentenza suindicata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure a due motivi.

Con il primo si deduceva una violazione di legge, sostanziale e processuale, nonché un vizio di motivazione, in relazione alla qualificazione del fatto, per avere la Corte territoriale erroneamente inquadrato la fattispecie delittuosa in quella di furto in abitazione.

Il fatto per il quale si procedeva si sostanziava nella sottrazione di beni mobili – specificamente, un portafogli ed un cellulare – mediante un' illegittima introduzione in un appartamento sottoposto a lavori di ristrutturazione ad opera dell'imputato ai danni dell'operaio del cantiere in qualità di proprietario dei suddetti beni.

La difesa, con il seguente motivo, lamentava l'erronea valutazione della Corte d'Appello nel ritenere che la nozione di “privata dimora” potesse trovare applicazione nell'ipotesi di un cantiere-abitazione. A fondamento della propria tesi difensiva, il ricorrente richiamava precedenti orientamenti giurisprudenziali, che si erano occupati del compito di definire i contorni concettuali attorno alla definizione di *privata dimora*, sottolineandone l'incompatibilità concettuale e normativa rispetto ai luoghi di lavoro.

Secondo tali orientamenti, i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di *privata dimora* salva l'ipotesi speciale, idonea a derogare alla regola di carattere generale, per cui il fatto commesso avviene all'interno di un'area riservata al compimento di atti privati, il cui accesso risulta inibito a terzi privi del consenso del titolare e salva la continuità del rapporto tra il luogo e la persona.

Alla stregua di tale principio, la difesa riteneva che nel caso di specie il delitto, avvenuto in luogo adibito a cantiere, non potesse inquadrarsi nella fattispecie legale ed astratta descritta dalla norma di cui all'art. 624 *bis* c.p. rubricata “*furto in abitazione o furto con strappo*”, in quanto il cantiere edile non è considerabile come privata dimora.

Con il medesimo motivo, si deduceva un vizio di travisamento della prova, per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto che la persona offesa fosse un operaio impiegato nel cantiere, laddove invece, la stessa si era definita “disoccupata” al momento dell'accaduto.

Col secondo motivo, si lamentava il vizio di violazione di legge, sostanziale e processuale,

*Praticante Avvocato del Foro di Napoli. Tirocinante ex art. 73 DL 69/2013 presso la Corte D'Appello di Napoli, VI sezione penale.

¹Massima non ufficiale.

nonchè un vizio di motivazione, in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del fatto, esclusa nonostante l'imputato si fosse tempestivamente attivato al fine di rimediare al danno provocato mediante la restituzione di quanto illegittimamente sottratto.

2. MOTIVI DELLA DECISIONE

(...)

Gli elementi valutati dalla Corte di Cassazione possono essere così evidenziati:

- in riferimento al primo motivo di gravame, la Corte ne pronuncia l'infondatezza, stante la corretta qualificazione del fatto ad opera dei giudici di merito.

Il Supremo Collegio, in adesione a quanto affermato in precedenti pronunce, afferma che ai fini della configurabilità della fattispecie delittuosa descritta dalla norma incriminatrice di cui all'art. 624 *bis* cod. pen. - per la quale appare opportuno rammentare che, si richiede la destinazione del luogo in tutto o in parte a privata dimora - la nozione di "privata dimora" debba assumere un'ampia portata, dovendosi riferire a tutti i luoghi nei quali la persona si trattiene al fine di compiere attività della vita privata (*Sez. V, n. 2768 del 01/10/2014, dep. 2015, Baldassin, Rv. 262677*) anche in modo transitorio e contingente, purchè in modo privato e precludendo un libero accesso a soggetti terzi. (*Sez. IV, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952*).

Al fine di adeguare tale principio, da considerare ormai come pienamente affermato nella casistica giurisprudenziale, al caso di specie i giudici di legittimità sottolineano la piena congruenza tra quanto osservato concettualmente e quanto verificatosi materialmente nel caso attenzionato.

In primo luogo, la Corte osserva che - come evidenziato correttamente dai giudici di merito - nel cantiere in cui il fatto veniva realizzato l'accesso a soggetti privi del consenso da parte dell'avente diritto era totalmente precluso, dovendosi dunque considerare soddisfatto uno dei requisiti previsti al fine di ricomprendere tale luogo nel concetto di *privata dimora*.

Ulteriore requisito che risulta essere pienamente soddisfatto è quello che attiene alla necessaria continuità del rapporto tra il luogo e la persona. Dal compendio probatorio è emerso in tal senso, che gli operai lavorassero in quel cantiere in maniera non occasionale.

In ultimo, la Corte evidenzia che al momento del furto, nel luogo erano in corso lavori edili, ragion per cui l'imputato poteva e doveva immaginare che vi fossero degli operai intenti a svolgere la propria professione.

Per quel che concerne il vizio di travisamento della prova eccepito dal ricorrente, la Corte ne afferma l'irrelevanza ai fini della questione di diritto edotta. Specificamente, l'informazione attinente allo *status* di "disoccupato" della persona offesa - che veniva estrapolata da una dichiarazione resa dalla stessa in sede di querela - non risulta come elemento idoneo ad escludere la presenza della vittima nel luogo né ad escludere la possibilità che la stessa, in quel preciso momento storico, ricoprì le vesti di operaio.;

- anche il motivo di gravame inerente il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, non è stato considerato meritevole di accoglimento e pertanto, la Corte ne dichiara l'infondatezza.

La Suprema Corte ritiene che la tesi difensiva non tenga conto del giudizio complessivo reso dalla Corte D'Appello in merito all'effettivo valore dei beni sottratti, comprendenti non solo danaro contante ma anche documenti personali ed uno *smartphone* di ultima generazione. Sul punto si evidenzia che, la sottrazione di un bene contenente dati personali - come uno *smartphone* - arreca al proprietario non solo un danno economico, più o meno consistente in virtù del valore effettivo del dispositivo, ma un pregiudizio di più ampio respiro che non permette di qualificare la condotta in termini di speciale tenuità in relazione al lucro conseguito.

Considerato dunque il pregiudizio complessivo in termini effettivi e potenziali arrecato, la Corte territoriale ha correttamente escluso la concessione della circostanza attenuante motivandone adeguatamente l'esclusione, riferendosi sia alle

modalità del fatto che al valore complessivo del danno causato.

In merito alla prospettazione difensiva volta alla valorizzazione della condotta del reo successiva al compimento del fatto, la Corte di Cassazione evidenzia che la valutazione sull'entità del danno viene prodotta in considerazione del momento della consumazione del reato, in ossequio al principio per cui il danno non può considerarsi di speciale tenuità per condotte successive.

(...)

3. *DISPOSITIVO*

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.